

NORME ATTUATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

L'Assemblea Nazionale Straordinaria (di seguito "l'Assemblea") della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) viene indetta giusta Delibera del Consiglio Federale n. 51 del 16/04/2025 e convocata per sabato 31 maggio 2025 a Salerno.

1. CONVOCAZIONE

Termini e modalità di trasmissione della convocazione agli aventi diritto al voto

L'Assemblea Nazionale Straordinaria è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente della Federazione. Oltre agli ulteriori mezzi di comunicazione eventualmente disposti, la convocazione, unitamente all'elenco degli aventi diritto di voto formato a cura della Segreteria Federale, è inviata agli aventi diritto di voto a mezzo PEC nonché pubblicato sulla homepage del sito internet federale, almeno 30 giorni prima del giorno dell'effettuazione.

Impugnazione tabella voti

Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale l'affiliata avente diritto al voto ovvero quella che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della affiliata ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.

Laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad altra/e affiliata/e e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'affiliata o alle affiliate controinteressate la quale/le quali ha/hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Contenuto della convocazione

La convocazione deve riportare:

- a) l'ora, il giorno, il mese e l'anno, nonché il luogo di svolgimento dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione;
- b) l'ordine del giorno;
- c) l'elenco dei voti attribuiti ad ogni affiliato;
- d) eventuali altre disposizioni ed informazioni;
- e) il numero delle deleghe che possono essere portate in Assemblea e le modalità di compilazione delle stesse, indicate dall'art. 14 dello Statuto Federale.

2. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Soggetti aventi diritto al voto

Secondo quanto disposto dall'art.35 dello Statuto, all'Assemblea partecipano, con diritto di voto, i seguenti soggetti:

- a) i legali rappresentanti delle società affiliate con diritto di voto o i loro delegati purché componenti dell'organo amministrativo delle stesse e regolarmente tesserati Fidal;
- b) i rappresentanti degli atleti maggiorenni eletti tra gli atleti tesserati per ogni soggetto affiliato;
- c) i rappresentanti dei tecnici maggiorenni eletti tra i tecnici tesserati per ogni soggetto affiliato.

I voti attribuiti alle società con le modalità di cui all'art. 35 dello Statuto, commi 3 e 4, sono rappresentati dal Presidente o comunque dal legale rappresentante delle stesse o da suo delegato. I rappresentanti degli atleti e tecnici saranno portatori di un voto cadauno (e non potranno essere portatori di delega – art. 43 RO comma 1) lettera a).

La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta:

- ai Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art.6;

- alle Associazioni e Società che alla data di convocazione dell'Assemblea:

1. risultino iscritte al Registro Nazionale delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/21;

2. in regola con il versamento delle quote di affiliazione e riaffiliazione;

3. abbiano maturato un'anzianità minima di n.12 (dodici) mesi alla data di convocazione dell'Assemblea;

4. abbiano svolto, nei n.12 (dodici) mesi antecedenti, con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. Ai fini della definizione del carattere di continuità dell'attività sportiva il diritto di voto è attribuito ai soggetti di cui al precedente periodo che abbiano effettivamente partecipato ad almeno due eventi di cui all'attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma, lett. a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione.

Tutte le associazioni e società di cui sopra hanno diritto a **10 voti**.

Le stesse associazioni e società affiliate hanno, inoltre, diritto ad un diverso numero di voti, in base alla collocazione nelle classifiche di categoria, compilate alla fine dell'anno precedente quello in cui si svolgono le Assemblee Nazionali, secondo i punteggi previsti dall'art. 35, comma 5, Statuto Federale e riportati negli schemi pubblicati sul sito federale.

Rappresentanti degli Atleti e dei tecnici

Le società devono comunicare a mezzo posta elettronica certificata alla Segreteria Federale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Nazionale, il nominativo del loro atleta e del loro tecnico e degli eventuali sostituti, eletti nelle Assemblee dei propri tesserati, incaricati di partecipare all'Assemblea Nazionale. La mancata indicazione entro detto termine precluderà la partecipazione all'Assemblea ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici dell'affiliato inadempiente.

Detti Rappresentanti devono essere in attività e devono partecipare direttamente all'Assemblea e non possono ricevere né rilasciare deleghe. Ogni rappresentante di atleti e tecnici di soggetti affiliati avrà diritto ad un voto.

In ogni caso i verbali delle Assemblee Regionali saranno forniti alla Commissione Verifica Poteri dalla Segreteria federale al fine di garantire gli opportuni controlli.

3. PRECLUSIONI ALLA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

E' preclusa la partecipazione in Assemblea:

- a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione
- a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.

4. LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

Possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto:

- il Presidente della Federazione;
- i componenti del Consiglio Federale;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i componenti degli organi di giustizia
- il Procuratore Federale
- i Presidenti delle Commissioni federali
- i Presidenti degli Organismi Tecnici

Detti soggetti, nonché i candidati alle cariche elettive federali non possono rappresentare in Assemblea nessun affiliato, né direttamente né per delega.

Possono altresì assistere senza diritto di voto e senza essere portatori di delega un rappresentante di ciascun Comitato Regionale e Provinciale, i Delegati Provinciali, gli affiliati non aventi diritto al voto e chiunque altro la cui presenza sia ritenuta opportuna dal Consiglio Federale.

5. DELEGHE DEGLI AFFILIATI AVENTI DIRITTO DI VOTO

Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 dello Statuto commi 4 bis e 4 ter.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee nazionali, possono altresì essere rilasciate, deleghe ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di **5**. Il rappresentante di un affiliato non avente diritto al voto e i rappresentanti di atleti e tecnici non potranno essere portatori di delega.

Non possono essere delegati gli Atleti e i Tecnici aventi diritto di voto in Assemblea.

La delega deve, pena l'inammissibilità:

- essere redatta per iscritto;
- essere presentata su carta intestata dell'affiliata delegante ovvero con timbro in calce dell'affiliato;

▪ e contenere:

- a. le generalità e la copia del documento del Legale Rappresentante della stessa;
- b. la denominazione dell'Associazione o della Società Sportiva delegata;
- c. firma leggibile del Legale Rappresentante del delegante.
- d. Gli appositi modelli predisposti, pubblicati sulla homepage del sito internet federale (<https://www.fidal.it>) nella sezione dedicata, sono denominati "Delega interna ad un componente del Consiglio direttivo della propria ASD-SSD" e "Delega esterna ad altro Affiliato avente diritto di voto".
- e. La delega deve pervenire alla Segreteria Generale con almeno due giorni di anticipo sulla data prevista per le operazioni elettorali e quindi entro le ore 10,00 del 29/05/2025 o con raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo "Segreteria Generale F.I.D.A.L. – Via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma RM", o alternativamente a mezzo pec all'indirizzo delegheassembleanazionalefidal@fidal.telecompost.it. Non è ammessa la consegna a mano.

Il Delegato dovrà presentare, inoltre, la delega alla Commissione Verifica Poteri esibendo un documento di riconoscimento, intendendosi per tale: carta d'identità italiana, passaporto italiano, patente di guida, patente nautica, licenza di porto d'armi.

N.B. Nel caso in cui sia stata rilasciata delega a due o più soggetti diversi la stessa verrà ritenuta nulla, a meno che il Presidente dell'Affiliato delegante non comunichi la revoca di quelle che non ritiene più valida. La dichiarazione di revoca dovrà essere regolarmente sottoscritta dal delegante e alla stessa dovranno essere allegati i medesimi documenti previsti per la delega.

La revoca dovrà essere obbligatoriamente inviata anche dalla PEC dell'Affiliato delegante alla PEC assembleanazionalefidal@pec.it entro le ore 12:00 del 29 maggio 2025.

6. COMMISSIONE VERIFICA POTERI

La Commissione Verifica Poteri è composta da un Presidente, due vicepresidenti e da sei membri effettivi e tre supplenti. La composizione è resa pubblica nell'avviso di convocazione della Assemblea. I componenti della Commissione Verifica Poteri non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

La Commissione Verifica Poteri si insedia a porte chiuse il giorno prima della data di svolgimento dell'Assemblea per l'esame delle deleghe trasmesse alla Segreteria Federale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 comma 6 del regolamento organico e inizia i suoi lavori di accreditamento dei partecipanti a partire dalle ore 18.00 e fino alle 22.00 del giorno antecedente quello di convocazione dell'Assemblea, per riaprire i suoi lavori alle ore 8.30 del giorno di svolgimento dell'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione. La Commissione può procedere ai suoi lavori suddividendosi in sottocommissioni liberamente determinate. La CVP decide inappellabilmente a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ha il compito di:

- a) identificare ed ammettere in Assemblea gli aventi diritto di voto in possesso dei requisiti necessari;
- b) verificare la regolarità delle deleghe;
- c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.

Si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Federale e redige il verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

Redige e presenta, senza indugio, al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei presenti divisi per categorie.

La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati e fino al momento in cui il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione e procede alle votazioni relative.

La Commissione è la sola competente a constatare la presenza del quorum necessario per la validità dell'Assemblea.

7. COMMISSIONE SCRUTINIO

La Commissione di scrutinio viene nominata dall'Assemblea prima dell'inizio dei lavori, collabora con l'Ufficio di Presidenza ed ha il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti in presenza dell'Assemblea, curando la registrazione di tutti i dati di scrutinio e redigendone il verbale. Non potrà essere composta fra soggetti candidati alle cariche federali.

8. QUORUM COSTITUTIVI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si intende validamente costituita quando:

- in prima convocazione sia presente, anche per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione (successiva di un'ora dalla prima) con la presenza, anche per delega, di almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

9. QUORUM APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE

Per approvare le modifiche di Statuto sarà necessario il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei voti degli affiliati presenti.

